

Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

Romano di L.dia, lì 21.07.2014 Prot. n. 2968/2014 cat 3 / 3.07

Sig.ri

SERENA ANDREA

SACCHI ROMANO

BELLONI DANIELA

Via Cavour, 18

26010 PIANENGO (CR)

c/o rdaniroma@gmail.com

Spett.le

PROVINCIA DI CREMONA

Area Gestione del Territorio

Settore Agricoltura e ambiente

Settore pianificazione Territoriale

e Trasporti

protocollo@provincia.cr.it

Spett.le

COMUNE DI RICENGO

comune.ricengo@pec.regione.lombardia.it

Spett.le

COMUNE DI PIANENGO

comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it

Spett.le

COMUNE DI SERGNANO

comune.sergnano@legalmail.it

Spett.le

COMUNE DI CASALE CREMASCO

VIDOLASCO

comune.casalevidolasco@pec.regione.lombardia.it

Spett.le


REGIONE LOMBARDIA

D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio

U.O. Energia e Reti Tecnologiche

ambiente@pec.regione.lombardia.it



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

e p.c.

Spett.le

DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

Corso Vittorio Emanuele II, 17

26100 CREMONA

difensorecivico@provincia.cremona.it

Spett.le

ON. FRANCO BORDO

Camera dei Deputati – ROMA

bordo_f@certcamera.it

Spett.le Ditta

INBRE SPA

c/o dott. LUCA GNALI

l.gnali@finvalle.it


OGGETTO: Avvio di un procedimento amministrativo preordinato ad accertare la possibilità di sottoporre a revoca, per autotutela, di un atto amministrativo non provvedimentale (*parere*) espresso quale manifestazione di giudizio

II DIRETTORE

PREMESSO CHE in data 05 giugno 2014, con prot. n° 2270/2014/cat. 6/cl. 6.05, perveniva agli Uffici del Parco una richiesta da parte di alcuni cittadini residenti a Pianengo, e precisamente i sig.ri Serena Andrea, Sacchi Romano e Belloni Daniela, relativa al progetto di manutenzione straordinaria per adeguamento della continuità fluviale, sistemazioni ambientali e valorizzazione energetica proposta nell'ambito della Riserva Naturale Palata del Menasciutto, nei comuni di Ricengo e Pianengo;

RICORDATO che l'intervento è riconducibile all'Accordo di Programma denominato "*Progetto di valorizzazione ambientale ed energetica delle Palate del Fiume Serio*" approvato dai Comuni di Sergnano, Casale Cremasco Vidolasco, Pianengo, Ricengo, Parco del Serio, e l'ATI fra la soc. S.C.S. Gestioni srl e la soc. Ener.Gi srl e sottoscritto in data 21 luglio 2008;

PRECISATO nel merito della richiesta dei cittadini che questi ultimi diffidano le Pubbliche autorità in indirizzo nella loro richiesta "*ognuna per le proprie competenze, al pieno rispetto della legalità, revocando in via di autotutela i propri pareri e/o autorizzazioni rilasciate in dispregio della normativa a tutela dell'ambiente ...*"



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia


PRESO ATTO che la precisa richiesta è finalizzata ad ottenere da parte del Parco del Serio la revoca del parere rilasciato in seno alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 11.04.2014;

PREMESSO INOLTRE CHE in data 15 luglio 2014, con prot. n° 2922/2014/cat. 6/cl. 6.09 perveniva agli Uffici del Parco una lettera da parte del Difensore Civico della Provincia di Cremona, avv. Marialuisa D'Ambrosio, nella quale, riscontrate le segnalazioni del sig. Romano Sacchi e di altri cittadini, e dell'on. Franco Bordo relative al programma di interventi straordinari che sono stati autorizzati con decreti provinciali all'interno della Riserva Naturale Palata del Menasciutto, il difensore civico, invitava ad una scrupolosa revisione e, ove necessario, annullamento delle deliberazioni assunte, *"vista l'assoluta rilevanza delle conseguenze sia ambientali sia giudiziarie che potrebbero derivare dalla realizzazione di un'opera non rispettosa della normativa regionale e statale"*;

TENUTO CONTO CHE è necessario verificare se sia possibile revocare un parere quale manifestazione di giudizio, cioè che non possiede i requisiti dell'esecutività, richiesto da un'altra amministrazione precedente ed espresso nell'ambito di un procedimento più ampio, come quello di rilascio di decreto provinciale di compatibilità ambientale per le seguenti ragioni:

- 1) Il provvedimento di revoca di un provvedimento amministrativo si fonda sul principio dell'autotutela decisoria, cioè la possibilità per l'amministrazione pubblica, senza ricorrere al giudice amministrativo, di rivedere le decisioni assunte, per riesaminarle, sul piano della loro legittimità o opportunità, al fine di convalidarle, modificarle o annullarle;
- 2) Un parere, cioè un atto amministrativo non provvedimentale, espresso quale manifestazione di giudizio nell'ambito di un procedimento finale più ampio in capo ad altra pubblica amministrazione, costituisce espressione di attività consultiva obbligatoria da parte dell'autorità precedente, ma non di per sé decisoria. Quindi, un parere che si concretizza in un giudizio e non in una decisione, sembrerebbe non sottoponibile alla revoca, che attiene ad un vero provvedimento amministrativo finale, cioè ad una decisione;
- 3) Infatti la revoca, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990 e s.m.i., è un atto amministrativo di secondo grado (avente ad oggetto, cioè, un precedente atto amministrativo) con il quale viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, per correggere l'azione amministrativa, *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"* (art. 21-*quinquies*, comma 1, legge 241/1990 e s.m.i.);
- 4) Alla luce di quanto sopra, un parere quale manifestazione di giudizio, non sembra essere qualificabile come provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, così come definito dall'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990 e s.m.i., e, quindi, assoggettabile a revoca, che viceversa competerebbe all'organo che lo ha emanato (ndr il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole) ovvero da altro organo previsto per legge;

RILEVATE dunque le incertezze di inquadramento delle azioni amministrative che i cittadini ed il Difensore Civico provinciale hanno richiesto al Parco del Serio, che impongono di verificare e accertare se vi sia la possibilità che il parere del Parco del Serio, quale manifestazione di giudizio, possa o meno essere revocato in via di autotutela;



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

Ciò premesso, vista la legge 241/1990 e s.m.i.,

DISPONE

- 1) l'avvio di un procedimento amministrativo diretto ad accertare e verificare se sia possibile la revoca, come disciplinata nell'attuale ordinamento giuridico, di un parere, quale manifestazione di giudizio;
- 2) di comunicare l'avvio del presente provvedimento a:

ANDREA SERENA, SACCHI ROMANO E BELLONI DANIELA – C/o Via Cavour, 18
– 26010 PIANENGO

PROVINCIA DI CREMONA, Area Gestione del Territorio – Settore Agricoltura e Ambiente e Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti – Corso Vittorio Emanuele II, n° 17 – 26100 CREMONA

COMUNE DI RICENGO – Via Roma, 8 – 26010 RICENGO (CR)

COMUNE DI PIANENGO – Via Roma, 59 – 26010 PIANENGO (CR)

COMUNE DI SERGNANO – Piazza IV Novembre, 8 – 26010 SERGNANO (CR)

COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO – Via Roma, 56 – 26010 CASALE CREMASCO VIDOLASCO

REGIONE LOMBARDIA – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio e U.O. Energia e Reti Tecnologiche – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 MILANO

e per conoscenza

DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE - Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA

On. **FRANCO BORDO** - Camera dei Deputati – ROMA


Soc. **INBRE SPA** - Piazza Vittoria, n. 19 – Breno (BS)

- 3) di incaricare il Segretario dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, ad effettuare gli opportuni approfondimenti in merito all'oggetto dell'avviato procedimento;
- 4) di dare atto che il procedimento, salvo proroghe, avrà termine in data **20 settembre 2014**;
- 5) di dare atto inoltre che, in conformità agli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990, le parti possono:

- *chiedere accesso agli atti del procedimento;*
- *Presentare memorie scritte e/o documenti;*
- *Chiedere audizione all'amministrazione*

- 6) Si informa nel contempo che:

1. **AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:** Ente di gestione del Parco Regionale Fiume Serio;
2. **OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO:** verifica/accertamento della possibilità di sottoporre a revoca un parere quale manifestazione di giudizio;
3. **UFFICIO INCARICATO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, NONCHÉ TECNICO ASSEGNATARIO DELLA PRATICA:** Settore Tecnico-Urbanistico – Responsabile dott. Arch. Comandulli Laura (tel. 0363.901455);



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

4. **TERMINE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:** 20 settembre 2014;
5. **UFFICIO IN CUI SI PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI:** Ufficio Tecnico, Settore Tecnico-Urbanistico – dott. Arch. Comandulli Laura (tel. 0363.901455).
- 7) Di disporre che il Responsabile del presente provvedimento provveda ad informare costantemente e tempestivamente il Presidente del Parco del Serio, il Consiglio di gestione del Parco ed il Segretario dell'Ente in merito a tutti gli atti istruttori compiuti o verificatisi nell'ambito dell'indetto procedimento
- 8) Di dare atto infine che ai sensi della Legge n. 1034/1971 modificata ed integrata dalla Legge 205/2000, è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ricorso al TAR di Brescia, oppure, in via alternativa ai sensi del D.P.R. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della presente.

Rimanendo a disposizione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

IL DIRETTORE
arch. Laura Comandulli



